

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 2001

=====

ADDI: **23 NOV. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N° 1762

OGGETTO .....Intesa Istituzionale di Programma Governo della Repubblica - Regione Lazio.....  
.....Proposta di Accordo Stralcio dell'Accordo di programma quadro 8 (APO 8) Aree Sensibili: Difesa del  
.....suolo - Tutela della Costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie: "Tutela e Gestione integrata  
.....delle Risorse idriche".....



OGGETTO: Intesa Istituzionale di Programma Governo della Repubblica - Regione Lazio. Proposta di Accordo Stralcio dell'Accordo di programma quadro 8 (APQ 8) Aree Sensibili: Difesa del suolo - Tutela della Costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie: "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie e dell'Assessore all' Ambiente e Protezione Civile;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, che disciplina le procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA la propria delibera n.511 del 22 febbraio 2000, che approva lo schema dell'Intesa Istituzionale di Programma da stipularsi tra la Regione e il Governo della Repubblica;

CONSIDERATO che in data 22 marzo 2000 è stata stipulata l'Intesa Istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio, che prevede all'art.6.1, per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune, indicati all'art. 4 della stessa Intesa, la stipula di n.9 Accordi di programma quadro tra i quali figura Accordo di programma quadro 8 (APQ 8) Aree Sensibili: Difesa del suolo - Tutela della Costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie;

CONSIDERATO che il tavolo tecnico avviato tra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione del Ministero dell'Ambiente ha portato alla condivisione di linee strategiche di programmazione comuni ed alla concertazione di interventi da attuarsi nel territorio regionale al fine di porre in essere tutte le possibili sinergie nell'impegno delle risorse disponibili, siano esse risorse umane, risorse finanziarie, di carattere ordinario e di carattere straordinario, risorse patrimoniali o risorse organizzative;

CONSIDERATO che a seguito delle attività di cui sopra è possibile procedere alla stipula di un Accordo di Programma a stralcio riguardante la tematica della tutela e gestione integrata delle risorse idriche, rimandando a successivi atti la definizione degli argomenti relativi agli altri obiettivi dell'Accordo previsto nell'Intesa;

VISTA la proposta di Accordo stralcio dell'Accordo di Programma Quadro 8 (APQ 8) Aree Sensibili: Difesa del suolo - Tutela della Costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie: Stralcio Tutela e gestione integrata delle risorse idriche, predisposto congiuntamente dalla Regione Lazio - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile Area 4A "Conservazione e qualità dell'ambiente" e Ufficio 4 Y "Programmazione e Gestione Progetti", dal Ministero per l'Ambiente e Tutela del Territorio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Documento Programmatico, allegato A del detto schema di Accordo stralcio, parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che l'allegato B, costituito dalle "Schede Intervento/Attività" saranno fornite ~~dal~~ <sup>AL</sup> Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'elaborazione e implementazione delle stesse <sup>in corso</sup> sul sistema informatico del Ministero, ai sensi della Delibera CIPE/25 maggio 2000, n.44;

1461 23 NOV. 2001

TENUTO CONTO che le schede Attività/Intervento di cui al predetto allegato B, esplicheranno i contenuti progettuali degli interventi individuati nel Quadro finanziario analitico di cui all'art. 5, tabella 3, dell'Accordo stralcio;

CONSIDERATO che l'Accordo individua all'art. 5, nel quadro finanziario complessivo - tabella 1, le fonti relative alla copertura finanziaria degli interventi, per un totale di lire 79.391.000.000 di cui:

- lire 1.481.000.000 a valere sulle risorse destinate per il 1999 alle aree depresse con delibera CIPE n.142 del 6/8/99;
- lire 28.522.300.000 a valere sulle risorse destinate per il 2000 alle aree depresse con delibera CIPE n.84 del 4/8/00;
- lire 49.387.700.000 a carico del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.3702 del 6 luglio 1999;

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proposta di Accordo stralcio dell'Accordo di programma quadro 8 (APQ 8) Aree Sensibili: Difesa del suolo - Tutela della Costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie: "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche", allegato alla presente deliberazione;

- di destinare alla copertura finanziaria degli interventi individuati all'art. 5 - tabella 3 della proposta di Accordo stralcio l'importo di lire 79.391.000.000 di cui:

- lire 1.481.000.000 a valere sulle risorse destinate per il 1999 alle aree depresse con delibera CIPE n.142 del 6/8/99;
- lire 28.522.300.000 a valere sulle risorse destinate per il 2000 alle aree depresse con delibera CIPE n.84 del 4/8/00;
- lire 49.387.700.000 a carico del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

- di incaricare i Direttori dei Dipartimenti Ambiente e Protezione Civile ed Economia e Finanza ad effettuare le eventuali modifiche della proposta di accordo stralcio, da approvare con determinazione dirigenziale a firma congiunta, che potranno emergere da un ulteriore confronto con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, purchè le modifiche anzidette siano formali e non alterino la sostanza dell'accordo allegato e che non prevedano impegni di spesa della Regione diversi da quelli indicati nell'articolato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 NOV. 2001

Handwritten signatures of Francesco Storace and Saverio Guccione.

Handwritten signature or initials.

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E  
LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**  
"AREE SENSIBILI : DIFESA DEL SUOLO - TUTELA DELLACOSTA  
SISTEMI DELLA DEPURAZIONE E RETI FOGNARIE "(APQ8)

Stralcio: "TUTELA E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE"

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

LA REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 1961  
DEL 23 NOV. 2001



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Roma, .....

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera e) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina la programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazioni del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto fondo di rotazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge Quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, articolo 56;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 24;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante



“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare l’articolo 14, comma 4 che integra l’articolo 2, comma 203, lett. B), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)”;

VISTO l’art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, “Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA l’articolo 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici, che introduce il servizio idrico integrato e fissa le norme e procedure per la costituzione di ambiti territoriali ottimali di gestione del predetto servizio, per la scelta delle forme di gestione, il governo ed il controllo delle gestioni, nonché la predisposizione del piano di gestione e la determinazione della tariffa da adottarsi;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante “disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, con

particolare riferimento all'articolo 6;

VISTO il decreto legislativo del 11 maggio 1999, n. 152, recante "disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" e successive modificazioni e integrazioni

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n.388, ed in particolare l'articolo 141, comma 4 che attribuisce alle Autorità d'ambito e, in caso queste non fossero operanti, alle Province o al Presidente della Regione su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, la predisposizione e l'attuazione di un programma di interventi urgenti, finalizzato al rispetto degli obblighi della normativa nazionale e comunitaria in materia di fognature, collettamento e depurazione;

VISTO l'articolo 144, comma 17, della legge del 23 dicembre 2000 n.388 che prevede un programma per l'avvio del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178, recante - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" ed in particolare l'articolo 7 che attribuisce al Dipartimento per le risorse idriche le competenze in merito al Servizio idrico integrato;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 27, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto I sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere, nel processo di negoziazione, gli organi periferici dello Stato, gli Enti Locali, gli Enti sub regionali, gli Enti Pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE del 4 agosto 2000 n. 95 relativa alle aree del Centro-Nord, obiettivo, nel periodo 2000-2006, contenente l'approvazione del quadro finanziario programmatico;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 riguardante "Accordo di Programma Quadro Gestione degli interventi mediante applicazione informatica";

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001, n. 23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al Programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2001" che prevede che i Programmi stralcio, nel caso di ricorso al finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi accordi di programma quadro nell'ambito delle intese istituzionali di programma, ai sensi della legge 662/97;

VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001, n.52 recante "direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 2000, recante l'istituzione del comitato

tecnico istruttorio delle richieste di cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione della legge n.183/87;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro del 21 ottobre 2000, recante le procedure di pagamento del Fondo di rotazione per il programma 2000/2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 e seguenti che riguardano la disciplina dell'intervento dei fondi strutturali comunitari per la programmazione 2000/2006;

VISTO il Regolamento CE n. 1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTI i Regolamenti CE n. 438/01 e CE n. 448/01 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli interventi cofinanziabili sui fondi strutturali, le opere devono essere completate in tempo utile a garantire la certificazione della relativa spesa entro le scadenze previste dai regolamenti comunitari;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Lazio, approvata dal CIPE il 17 marzo 2000, e sottoscritta il 22 marzo 2000;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli Accordi stessi;

CONSIDERATO che nella suddetta Intesa Istituzionale di programma, all'art.6, punto 6.1, vengono individuati gli Accordi di Programma Quadro da stipularsi, e tra gli altri quello relativo alle "Aree Sensibili : difesa del suolo -difesa della costa. Sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8), e quello relativo alla "Difesa del suolo e risorse idriche: Difesa idraulica di Roma e della zona di Sora - Liri Garigliano - Tutela della costa - Servizi e Reti idriche" (APQ5);

CONSIDERATO che la Regione Lazio allo stato attuale ha sottoscritto solo l'Accordo di Programma Quadro "Interventi di restauro di beni culturali e valorizzazioni di aree archeologiche - itinerari turistico culturali integrati - valorizzazione risorsa mare" ( APQ1) e " Aree sensibili : Parchi e Riserve" ( APQ7) tra quelli previsti nell'Intesa Istituzionale di Programma;

CONSIDERATO, in particolare, l'impegno sottoscritto per la stipulazione di un Accordo di Programma Quadro per le risorse idriche, di cui all'articolo 6 della suddetta Intesa;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione che concepisca il programma individuato come un complesso unitario cui assicurare una programmazione e una realizzazione coordinata e funzionale;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione



e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

VISTO l'impegno del Governo assunto il 12 luglio 2001 presso la VIII commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, per un processo di semplificazione ed accelerazione della legge n.36/94 che preveda, tra l'altro, una industrializzazione del settore al fine di un miglioramento tecnico, qualitativo e finanziario nonché per una modifica della legge 183/89 e del decreto legislativo 152/99 tendenti ad un miglior utilizzo della risorsa idrica attraverso anche il riutilizzo generalizzato dei reflui adeguatamente depurati, in special modo nelle situazioni di scarsità della risorsa idrica;

CONSIDERATO che la Regione Lazio deve procedere, entro il 31.12.2003, alla redazione del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 152/99, e che è stato approvato il Programma delle attività propedeutiche alla redazione del Piano di Tutela con D.G.R. n. 66/2001;

CONSIDERATO che in attesa della definizione del Piano di tutela sopra richiamato è necessario che la Regione adotti misure di ripristino e salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che lo Stato e la Regione concordano sulla urgenza di dare attuazione al servizio idrico integrato superando i ritardi nell'attivazione degli ambiti ottimali, nell'azione di ricognizione e di pianificazione;

CONSIDERATO che ai fini della realizzazione degli obiettivi del servizio idrico integrato è necessario procedere alla progettazione e realizzazione di numerosi interventi e che risulta fondamentale un sincronismo nella realizzazione di opere che costituiscono un sistema a rete e che la qualità della progettazione e realizzazione deve garantire l'economicità e l'affidabilità gestionale;

CONSIDERATO, altresì, che in questo quadro concordano sulla opportunità di porre a gara, ai sensi degli articoli 37 bis e quinquies della legge 109/94, la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari a garantire il servizio idrico integrato nonché la gestione dello stesso con tecniche di project financing;

TENUTO CONTO che in una ottica di tutela, anche quantitativa del bene, inteso come valore da mantenere, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando in particolare il riutilizzo delle acque reflue depurate;

CONSIDERATO che comunque è necessario - anche in pendenza dell'attuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato e per l'approvvigionamento nei comparti agricoli e industriali, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che sono in corso da parte di vari enti ed organismi attività di pianificazione, progettazione, realizzazione, nei settori della tutela delle acque, dell'approvvigionamento, della distribuzione per usi potabili, della fognatura, collettamento e depurazione, della distribuzione per usi agricoli e industriali, del riutilizzo delle acque reflue depurate e che tali attività vanno raccordate con il presente accordo;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici sono stati individuati quali prioritari gli interventi riferiti alle aree sensibili lacuali, con estensione, nei casi più significativi, al bacino scolante, agli agglomerati urbani con più di 15.000 a.e., alla tutela delle risorse idropotabili, in particolare nei siti vulnerabili (alto bacino dell'Aniene), al recupero della balneabilità nei tratti di costa attualmente che presentano criticità, andando ad intervenire là dove nasce e si genera l'impatto negativo che poi si riversa sulla costa;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, sulla base dei documenti di programmazione in suo possesso, sentiti gli A.T.O. regionali, analizzati i Piani Stralcio di interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 141, comma 4 della legge n.388/2000, è giunta all'individuazione di un Programma di opere e di interventi, che sarà supportato da un piano economico e finanziario che dovrà tenere conto, con procedura innovativa, delle risorse regionali, nazionali, comunitarie nonché scaturenti dal gettito tariffario della risorsa idropotabile;

RICHIAMATO l'art. 14 della citata legge n.36/94 che stabilisce che i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, in misura diretta al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, affluiscono ad un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione, di cui al Programma Stralcio previsto dall'art. 141, comma 4 della legge n.388/2000;

CONSIDERATO che, nelle more dell'affidamento del S.I.I. ai nuovi soggetti gestori, la ricognizione dei proventi da tariffa è garantita dagli attuali soggetti gestori, mentre la definizione e l'attuazione del Programma degli interventi negli A.T.O., in linea con la programmazione regionale, compete alle Autorità d'Ambito e per esse alle Province coordinatrici, giuste Convenzioni di Cooperazione adottate ai sensi della L.R. 6/96;

VISTO il punto 2.3 della Deliberazione CIPE del 04.04.2001;

RAVVISATA la necessità di assicurare comunque la dovuta copertura finanziaria del "Programma Stralcio", nelle more dell'approvazione del Piano Tariffario derivante dall'applicazione del cosiddetto "Metodo Normalizzato" di cui al D.M. 01.08.96;

RITENUTO pertanto che gli A.T.O. regionali dovranno assumere l'impegno entro il 30.11.2001, per l'attuazione del ripetuto "Programma Stralcio", nelle more dell'affidamento del S.I.I. al nuovo soggetto gestore, del parziale e temporaneo finanziamento degli interventi previsti, attraverso l'aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione, nella misura massima del 20% per l'intero quinquennio 2001/2005, con il limite annuo non superiore al 5%, a far data dal 1 luglio 2001;

ATTESO che tale circostanza comporterà l'automatico aggiornamento del piano tariffario approvato per la nuova gestione, nel caso in cui parte o l'intera previsione degli interventi del "Programma Stralcio" dovesse realizzarsi per il tramite degli attuali gestori, e ciò al fine di un suo adeguamento alla diminuita incidenza delle spese per investimenti del relativo piano finanziario;

CONSIDERATO che tale impegno degli A.T.O. del Lazio, da formalizzare nei tempi previsti, mediante deliberazione della "Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti degli A.T.O.",

7  

consente che il "Programma Stralcio venga attuato mediante contributi pubblici (regionali, statali, comunitari) e il ricorso all'accesso al Debito, garantito dagli aumenti tariffari;

RITENUTO che i proventi derivanti dagli aumenti tariffari dovranno confluire in un apposito "fondo vincolato", che verrà istituito dalla Provincia coordinatrice dell'A.T.O., da destinare esclusivamente alla realizzazione degli interventi inseriti nel predetto "Programma Stralcio";

VISTI i programmi stralcio di cui all'art.141 comma 4 della legge n.388/2000 in materia di fognatura, collettamento e depurazione redatti ed approvati dall'Autorità degli A.T.O. regionali;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalla Regione di concludere rapidamente tale processo e di garantire la propria quota di cofinanziamento degli interventi in parola;

CONSIDERATO, pertanto, che il quadro degli interventi realizzabili nell'ambito dell'APQ8 stralcio "Tutela e gestione delle risorse idriche" ed in particolare il quadro degli interventi realizzabili nel triennio 2001-2003, sono individuati nel Documento programmatico (Allegato A), al cui finanziamento concorrono risorse regionali, nazionali, comunitarie e derivanti da incrementi tariffari applicati alla risorsa idrica, alle relative voci di fognatura e depurazione;

ATTESO che gli obiettivi individuati nell'Intesa Istituzionale di Programma, relativamente all'accordo relativo alle Aree sensibili: Difesa del suolo, Tutela della costa. Sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8), si riferiscono a settori di intervento regolati da normative e procedure attuative diversificate;

RITENUTO OPPORTUNO procedere, nell'ambito dello stesso Accordo di Programma Quadro, alla sottoscrizione di distinti stralci di accordo relativi ai settori di intervento previsti nell'Intesa suddetta ed, in particolare, di procedere alla sottoscrizione dello stralcio relativo alla "Tutela e gestione delle risorse idriche";

RITENUTO OPPORTUNO procedere, nell'ambito del presente accordo, ad individuare il complesso delle opere di pertinenza al sistema idrico, nella logica della gestione integrata delle acque prevista dalla legge n.36/94;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalla Regione Lazio che il Comitato di coordinamento dell'APQ, di cui al successivo articolo 11, garantisca il rispetto dei tempi per i piani finanziari e ne verifichi la rispondenza ai requisiti discendenti dalla normativa comunitaria, a seguito della quale verrà attivato il relativo finanziamento;

VISTA la D.G.R. n. .... del ..... recante "Intesa Istituzionale di Programma Governo della Repubblica - Regione Lazio Proposta di Accordo Stralcio dell'Accordo di Programma quadro 8 (APQ8) Aree sensibili : Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e reti fognarie; "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche";

si stipula il presente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**  
*Stralcio : " Tutela e gestione integrata delle risorse idriche "*

**Tra**

**Il Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio**

**la Regione Lazio**

**Articolo 1**

***Recepimento delle premesse, del documento programmatico e delle schede intervento***

1. Le Premesse di cui sopra, il Documento programmatico (Allegato A) e le Schede attività/intervento (Allegato B) formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.

**Articolo 2**

***Finalità ed obiettivi generali***

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato alla piena attuazione delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali di riforma in materia di tutela e di gestione delle risorse idriche, per la realizzazione del servizio idrico integrato e per l'approvvigionamento agricolo e industriale anche attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate.

2. In particolare:

- in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il presente accordo intende accelerare le attività di pianificazione, di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e di realizzazione degli interventi di risanamento e tutela;
- in materia di attuazione del servizio idrico integrato, il presente accordo mira a definire, gli obiettivi di efficienza e qualità del servizio e, nel rispetto delle leggi nazionali, ad accelerare l'organizzazione dello stesso nonché la realizzazione delle condizioni di operatività, mettendo in risalto una politica tariffaria che permetta gli investimenti;



- in materia di approvvigionamento agricolo e/o industriale, il presente accordo mira a ridurre i consumi, ad identificare le opportunità di sostituzione della risorsa pregiata, a definire le condizioni di riutilizzo che garantiscano la tutela della salute umana e dell'ambiente, e ad individuare le priorità di intervento, a realizzare il sistema di distribuzione.

3. Specificatamente il presente accordo è mirato al superamento delle situazioni di emergenza attraverso l'attuazione di interventi urgenti ed indifferibili nel settore della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, della salvaguardia della risorsa idropotabile, della tutela della stessa, dell'approvvigionamento, del collettamento e depurazione delle acque reflue e del riutilizzo delle acque depurate.

4. Il presente accordo identifica gli interventi, ne assicura la copertura finanziaria, ne accelera l'attuazione o, nel caso di opere già esistenti ma non funzionanti, pone in essere tutte le azioni e gli atti necessari alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'attivazione.

### *Articolo 3*


#### *Oggetto dell'accordo*

1. Il presente accordo di programma quadro costituisce il riferimento programmatico per il triennio 2001-2003 tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e Regione Lazio ai fini dell'attuazione coordinata di un sistema integrato di interventi di cui al successivo articolo 4.
2. Nell'accordo è definito un programma finanziario di interventi funzionalmente collegati aventi una rilevanza nazionale e/o regionale, che richiedono un'azione coordinata e concertata di una pluralità di amministrazioni competenti dell'attuazione degli interventi stessi.
3. Le disposizioni contenute nel presente atto integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in accordi, patti e analoghi strumenti di programmazione negoziata, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo di Programma Quadro, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo.

### *Articolo 4*

#### *Quadro degli interventi*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, di cui all'articolo 2, ed in coerenza con le premesse e con i principi individuati nel documento programmatico, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare un programma quadriennale 2001-2003 di interventi, così come individuati nelle schede attività/intervento.
2. Il programma è compatibile e coerente con il quadro programmatico e la normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di gestione integrata delle acque.



3. Il presente accordo si integra con altri strumenti di programmazione e di finanziamento di seguito elencati, attraverso i quali la progettualità e l'iniziativa dei soggetti pubblici e privati locali può trovare un efficace sbocco in termini di richieste di finanziamento:

- il Piano Regionale di Sviluppo Rurale Asse II, misura II.4 "Gestione delle risorse idriche";
- il DOCUP 2000-2006 Obiettivo 2 (Asse II, Misura II.2. "Riorganizzazione ed adeguamento del sistema idrico di risanamento delle acque");
- i programmi di iniziativa comunitaria (Leader +, Interreg III/B Medoc, Urban) ed il programma operativo Regione Lazio 2000-2006 Obiettivo 3;

4. L'accordo è costituito da n.19 interventi, dettagliatamente illustrati nelle schede attività/intervento allegate, che riportano i dati identificativi del progetto, i costi di realizzazione, la copertura finanziaria, le attività propedeutiche all'inizio o al completamento dei lavori, e i dati di realizzazione.

5. Il presente accordo potrà altresì essere integrato, a seguito di intese tra le parti, con l'attuazione di ulteriori attività di programmazione e di intervento attraverso la sottoscrizione di protocolli aggiuntivi.

#### **Articolo 5** **Quadro finanziario**

1. Le risorse finanziarie previste nel presente accordo sono attribuite solo ed esclusivamente agli interventi riportati nelle schede intervento/attività.
2. Il costo complessivo dell'accordo è di £.79.391.000.000 di cui:
  - lire 1.481.000.000 a valere sulle risorse destinate per il 1999 alle aree depresse con delibera CIPE n.142 del 6/8/99;
  - lire 28.522.300.000 a valere sulle risorse destinate per il 2000 alle aree depresse con delibera CIPE n.84 del 4/8/00;
  - lire 49.387.700.000 a carico del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
3. Le spese relative al funzionamento dei Comitati e alle attività di controllo, monitoraggio e gestione connesse all'attuazione del presente accordo sono imputabili direttamente al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e alla Regione Lazio, previa verifica delle rispettive disponibilità di bilancio.
4. Per l'attivazione delle risorse tecniche ed organizzative necessarie all'attuazione dell'accordo, i responsabili dell'attuazione dell'accordo si avvarranno di professionalità interne e/o esterne alle proprie Amministrazioni, il cui onere finanziario sarà comunque a carico delle Amministrazioni stesse, imputabile sui rispettivi bilanci annuali.
5. Il quadro finanziario complessivo è riportato nella tabella 1, ripartita per annualità e soggetto finanziatore, nella tabella 2 ripartito per A.T.O., mentre nella successiva tabella 3 sono riportati più analiticamente i dati finanziari dettagliati per i singoli interventi.



*cu*

*[Handwritten signature]*

Tabella 1  
*Quadro finanziario complessivo per soggetto finanziatore ed annualità*

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità (importi in lire)			
	2001	2002	2003	TOTALE
Fondi Ministero Ambiente	0	20.900.000.000	28.487.700.000	49.387.700.000
Fondi CIPE	0	13.700.000.000	16.303.300.000	30.003.300.000
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>34.600.000.000</b>	<b>44.791.000.000</b>	<b>79.391.000.000</b>

Tabella 2  
*Quadro finanziario complessivo suddiviso per A.T.O. ed annualità*

Ambito Territoriale Ottimale	Annualità (importi in lire)			
	2001	2002	2003	TOTALE
A.T.O. 1	0	4.400.000.000	6.000.000.000	10.400.000.000
A.T.O. 2	0	16.000.000.000	20.920.000.000	36.920.000.000
A.T.O. 3	0	1.200.000.000	1.330.000.000	2.530.000.000
A.T.O. 4	0	6.000.000.000	9.170.000.000	15.170.000.000
A.T.O. 5	0	6.600.000.000	7.771.000.000	14.371.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>34.200.000.000</b>	<b>45.191.000.000</b>	<b>79.391.000.000</b>

Tabella 3a  
*Quadro finanziario analitico per intervento (A.T.O. 1)*

Denominazione intervento	Ubicazione	Annualità			
		2001	2002	2003	TOTALE
<b>A.T.O. 1</b>					
01. Interventi di Collettamento e separazione delle acque bianche relative a fognature comunali e filtrazione del depuratore COBALB	Comuni di: BOLSENA GRADOLI S LORENZO N GROTTE DI CASIRO CAPODIMONTE	0	4.000.000.000	5.400.000.000	9.400.000.000
Fondi Ministero Ambiente: 9,4 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 9,4 Mld					
02. Interventi di rifacimento rete fognaria.	Comune di: CAMPAGNANO*	0	400.000.000	600.000.000	1.000.000.000
Fondi Ministero Ambiente: 1 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 1 Mld					
<b>TOTALE A.T.O. 1</b>		<b>0</b>	<b>4.400.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>10.400.000.000</b>

Tabella 3b  
 Quadro finanziario analitico per intervento (A.T.O. 2)

Denominazione intervento	Ubicazione	Annualità			
		2001	2002	2003	TOTALE
<b>A.T.O. 2</b>					
01. Interventi di realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione  Fondi Ministero Ambiente: 12,35 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 12,35 Mld	Comune di: ALBANO*	0	5.000.000.000	7.350.000.000	12.350.000.000
02. Interventi di realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione  Fondi Ministero Ambiente: 9,2 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 9,2 Mld	Comune di: CASTEL GANDOLFO	0	4.000.000.000	5.200.000.000	9.200.000.000
03. Interventi di realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione  Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 4,27 Mld TOTALE: 4,27 Mld	Comune di: ARICCIA	0	2.000.000.000	2.270.000.000	4.270.000.000
04. Interventi di realizzazione reti fognarie e collettore  Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 4,5 Mld TOTALE: 4,5 Mld	Comune di: SUBIACO	0	2.000.000.000	2.500.000.000	4.500.000.000
05. Interventi di completamento di progetti igienico sanitari di collettamento e depurazione ex PTTA 94/96, n.21  Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 1 Mld TOTALE: 1 Mld	Comune di: COLLEFERRO	0	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000
06. Interventi di completamento di progetti igienico sanitari di collettamento e depurazione ex PTTA 94/96, n.22/2.  Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 3,5 Mld TOTALE: 3,5 Mld	Comune di: GUIDONIA	0	1.500.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000
07. Interventi di completamento di progetti igienico sanitari di collettamento e depurazione ex PTTA 94/96, n.22/3.  Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 2,1 Mld TOTALE: 2,1 Mld	Comune di: TIVOLI	0	1.000.000.000	1.100.000.000	2.100.000.000
<b>TOTALE A.T.O. 2</b>			<b>16.000.000.000</b>	<b>20.920.000.000</b>	<b>36.920.000.000</b>



*bu*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Tabella 3c  
 Quadro finanziario analitico per intervento (A.T.O. 3)

Denominazione intervento	Ubicazione	Annualità			
		2001	2002	2003	TOTALE
<b>A.T.O. 3</b>					
<b>0.1 Interventi di realizzazione reti fognarie e impianto di depurazione</b>	Comune di: CITTADUCALE				
Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 0,6 Mld TOTALE: 0,6 Mld		0	300.000.000	300.000.000	600.000.000
<b>0.2 Interventi di realizzazione reti fognarie e impianto di depurazione</b>	Comune di: FARA SABINA				
Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 0,6 Mld TOTALE: 0,6 Mld		0	300.000.000	300.000.000	600.000.000
<b>0.3. Interventi di completamento della rete fognaria.</b>	Comune di: COLLALTO S.				
Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 0,8 Mld TOTALE: 0,8 Mld		0	400.000.000	400.000.000	800.000.000
<b>04. Interventi di realizzazione del collettore.</b>	Comune di: MONTE GIOVANNI S.				
Fondi Ministero Ambiente Fondi CIPE aree depresse: 0,53 Mld TOTALE: 0,53 Mld		0	200.000.000	330.000.000	530.000.000
<b>TOTALE A.T.O. 3</b>		<b>0</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.330.000.000</b>	<b>2.530.000.000</b>

Tabella 3d  
 Quadro finanziario analitico per intervento (A.T.O. 4)

Denominazione intervento	Ubicazione	Annualità			
		2001	2002	2003	TOTALE
<b>A.T.O. 4</b>					
<b>01 Interventi di adeguamento collettori fognari nonché realizzazione impianto di depurazione</b>	Comune di: FONDI*				
Fondi Ministero Ambiente: 7,8 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 7,8 Mld		0	3.000.000.000	4.800.000.000	7.800.000.000
<b>02. Interventi di realizzazione rete fognaria, potenziamento dell'impianto di depurazione, collettori fognari e impianto di telecontrollo.</b>	Comune di: FORMIA				
Fondi Ministero Ambiente: 6,4067 Mld Fondi CIPE aree depresse: 0,963 Mld TOTALE: 7,37 Mld		0 0	3.000.000.000 400.000.000	3.406.700.000 563.300.000	6.406.700.000 963.300.000
<b>TOTALE A.T.O. 4</b>		<b>0</b>	<b>6.400.000.000</b>	<b>8.770.000.000</b>	<b>15.170.000.000</b>

Tabella 3e  
 Quadro finanziario analitico per intervento (A.T.O. 5)

Denominazione intervento	Ubicazione	Annualità			
		2001	2002	2003	TOTALE
<b>A.T.O. 5</b>					
0.1 Interventi di realizzazione rete fognaria.  Fondi Ministero Ambiente: 3,231 Mld Fondi CIPE aree depresse TOTALE: 3,231 Mld	Comuni di: FIUGGI, TRIVIGLIANO e TORRE CAIETANI*	0	1.500.000.000	1.731.000.000	3.231.000.000
0.2 Interventi di realizzazione rete fognaria nonché realizzazione impianto di depurazione  Fondi Ministero Ambiente: Fondi CIPE aree depresse: 8,74 Mld TOTALE: 8,74 Mld	Comuni di: CEPRANO, S. GIOVANNI IN CARICO, FALVATERRA e ARCI	0	4.000.000.000	4.740.000.000	8.740.000.000
0.3 Interventi di completamento di progetti igienico sanitari di collettori e depurazione ex PTTA 94-96; n.35.  Fondi Ministero Ambiente: Fondi CIPE aree depresse: 1,8 Mld TOTALE: 1,8 Mld	Comune di: FIUGGI	0	800.000.000	1.000.000.000	1.800.000.000
0.4 Interventi di completamento di progetti igienico sanitari di collettamento e depurazione ex PTTA 94-96; n.2/b.  Fondi Ministero Ambiente: Fondi CIPE aree depresse: 0,6 Mld TOTALE: 0,6 Mld	Comune di: FROSINONE	0	300.000.000	300.000.000	600.000.000
<b>TOTALE A.T.O. 5</b>		<b>0</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>7.771.000.000</b>	<b>14.371.000.000</b>

\* Opera o intervento compreso nel D. M. 29.06.1997 recante: " Approvazione de Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque".

4. Come specificato nel capitolo .... del documento di programma (allegato A), i proventi derivanti dalla capitalizzazione della maggiorazione tariffaria, nonché quelli derivanti dai finanziamenti del DOCUP 2000-2006 obiettivo 2 (misura 11.2.), saranno successivamente utilizzati per la realizzazione delle opere già individuate nel presente accordo, così come indicato nel capitolo .... del documento programmatico.

5. Le risorse finanziarie, così come indicate nella precedente tabella 3, che per ritardi nelle procedure di attuazione della maggiorazione tariffaria non potessero essere utilizzate, con la tempistica prevista nel presente accordo, per la realizzazione degli interventi previsti in uno o più A.T.O., in sede di monitoraggio semestrale potranno essere riprogrammate e riallocate negli altri A.T.O., nel rispetto delle finalità e degli obiettivi specifici di cui al precedente articolo 2, previa intesa dei soggetti sottoscrittori del presente accordo.



*Eu*

*[Handwritten signature]*

6. Le eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa o ribassi d'asta, nonché le risorse non utilizzabili, in sede di monitoraggio semestrale potranno essere riprogrammate e riallocate, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi specifici di cui al precedente articolo 2, previa intesa dei soggetti sottoscrittori del presente accordo.

7. In sede di monitoraggio semestrale il presente accordo può essere integrato da ulteriori risorse finanziarie derivanti dalle ripartizioni dei fondi del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e dei fondi CIPE per le aree depresse specificatamente destinati all'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma, dai fondi ordinari della Regione Lazio e dai proventi derivanti dalla maggiorazione tariffaria.

8. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 della L.R. 88/80 e sue modificazioni.

#### *Articolo 6*

#### ***Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro***

1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad accettare ed attuare, sulla base delle specifiche competenze, lo spirito di concertazione, di dialogo e di collaborazione per il quale questo atto di negoziazione viene stipulato.

2. Gli impegni generali assunti dai firmatari sono quelli:

- di creare un clima di collaborazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, di cui all'articolo 2;
- di avviare e portare a compimento le iniziative assunte nel presente accordo, in ogni fase della filiera decisionale/attuativa;
- vigilare sull'attuazione del presente accordo e sull'efficacia delle azioni da intraprendere.

3. I soggetti sottoscritti, inoltre, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano:

- a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede attività/intervento allegate al presente Accordo, e che del presente Accordo sono parte integrante, estratte dall'applicazione informatica di cui alla delibera CIPE n. 44 del 25.5.2000;
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) a procedere con periodicità semestrale alla verifica dell'Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili dell'attuazione del presente accordo di programma quadro;
- d) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente accordo;

3. Al fine di perseguire gli obiettivi in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e

sotterranei indicati al precedente articolo 2 le parti firmatarie del presente accordo convengono quanto segue.

a) Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi delle Istituzioni scientifiche dello Stato:

- definisce gli obiettivi minimi di qualità delle acque e dei sedimenti dei corpi idrici superficiali che consentono tutti gli usi legittimi degli stessi con particolare riferimento alle sostanze individuate in sede comunitaria quali sostanze pericolose e pericolose prioritarie;
- definisce i metodi analitici per il rilevamento e la quantificazione degli inquinanti nelle matrici di cui alla precedente alinea nonché i metodi per la rilevazione e la valutazione della qualità degli elementi biologici e di quelli morfologici dei corpi idrici ed i metodi per la valutazione degli effetti provocati sulle comunità biotiche degli ecosistemi dalla presenza di sostanze chimiche pericolose, persistenti e bioaccumulabili;
- fornisce supporto scientifico alle strutture tecniche della Regione Lazio per le attività di rilevamento di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni propedeutiche alla redazione dei piani di tutela di cui all'articolo 44 del medesimo decreto;
- concorre alla copertura finanziaria delle attività di cui alla precedente linea poste in essere dalla Regione Lazio attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001;

b) la Regione Lazio:

- assicura le rilevazioni di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare la stima dell'inquinamento da fonti puntuali realizzando il catasto degli scarichi avvalendosi delle strutture allo scopo deputate e di strutture certificate di supporto;
- definisce gli specifici obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali tenendo conto di quelli minimi fissati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- determina i carichi massimi ammissibili dei corpi idrici compatibili con gli obiettivi di qualità di cui alla precedente alinea;
- fissa i limiti agli scarichi compatibili con i suddetti carichi massimi ammissibili, privilegiando comunque l'eliminazione degli stessi attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- individua gli interventi atti a ripristinare nei corpi idrici superficiali il minimo deflusso vitale;
- individua gli interventi prioritari di risanamento e rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali necessari al conseguimento dei predetti obiettivi di qualità;
- individua le misure necessarie per il contenimento dell'inquinamento diffuso incentivando in particolare l'adozione delle buone pratiche agricole e di pratiche di zootecnia a basso impatto ambientale;
- individua le misure di salvaguardia della falda con particolare riferimento alla riduzione dei prelievi e dei consumi idrici;
- individua gli interventi atti a ridurre il rischio di contaminazione delle falde connessi con siti inquinati, discariche abusive, abuso di pesticidi e fertilizzanti, perdite nella rete fognante;
- destina le risorse derivanti dalla applicazione dei canoni di derivazione, al ripristino ed alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- concorre con le risorse regionali alla copertura finanziaria delle attività di cui alle precedenti alinee.



*Signature*

*Signature*

4. Al fine di perseguire gli obiettivi in materia di attuazione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 2 le parti firmatarie del presente accordo convengono quanto segue.

a) Il Ministero dell'ambiente:

- promuove le modifiche ed integrazioni legislative necessarie per rimuovere gli ostacoli che hanno sinora impedito l'attuazione del servizio idrico integrato;
- definisce gli obiettivi minimi di qualità ambientale e di tutela del consumatore del servizio idrico integrato, i criteri di erogazione dello stesso, i criteri e le condizioni della gara di concessione relativamente a requisiti di ammissione, termini temporali, contenuti minimi del bando di gara, criteri e modalità di selezione dei concorrenti, contenuti delle proposte, criteri di selezione qualitativa delle stesse, criteri e modalità di aggiudicazione;
- definisce le necessarie modifiche del metodo normalizzato per la determinazione della tariffa;
- concorre alla copertura finanziaria degli interventi individuati nell'ambito delle gare espletate ai fini della scelta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, non coperti dalle risorse attivate attraverso il meccanismo della finanza di progetto, destinando a tal fine le risorse del bilancio del Ministero assegnate al Servizio Tutela Acque Interne;
- concorre al finanziamento degli interventi di adeguamento ed affinamento depurativo necessari per l'ottenimento di acque reflue idonee al riutilizzo e conseguire l'azzeramento degli scarichi in corpi idrici superficiali;

b) la Regione Lazio:

- vigila affinché sia portata a compimento la costituzione dell'Organismo operativo degli A.T.O., in una logica che consenta, al termine dei processi di trasformazione, alla Regione di poter disporre di strutture che svolgano complessivamente attività di realizzazione e gestione dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione per le varie finalità civili, agricole e industriali delle acque, nonché il sistema di restituzione delle acque usate;
- recepisce nell'ordinamento regionale le modifiche ed integrazioni normative introdotte a livello nazionale al fine di rimuovere gli attuali impedimenti all'avvio del servizio idrico integrato, qualora tali modifiche ed integrazioni non siano immediatamente operative;
- attiva, in conformità con la norma di cui alla precedente alinea, il servizio idrico integrato, anche esercitando il potere sostitutivo nei confronti degli Enti inadempienti;
- assicura per detta attuazione il concorso dei capitali privati utilizzando la tecnica della finanza di progetto nei limiti tariffari fissati dal CIPE e dal nuovo metodo normalizzato;
- concorre al finanziamento degli interventi necessari all'attuazione del servizio idrico integrato.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi in materia di utilizzo delle acque per attività agricole e industriali di cui al precedente articolo 2 le parti firmatarie del presente accordo convengono quanto segue.

a) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi delle Istituzioni scientifiche dello Stato:

- incentiva, anche attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 109 della legge 388/2000, il risparmio idrico, la riduzione dell'inquinamento attuata attraverso l'eliminazione delle sostanze pericolose e pericolose prioritarie dai processi produttivi e dagli scarichi, il riutilizzo agricolo, ed industriale delle acque reflue depurate al fine di ridurre il prelievo a fini produttivi della risorsa pregiata senza limitare le dotazioni idriche dei settori agricoli e industriali;
- definisce i valori limite di concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue depurate che garantiscano un riutilizzo agricolo sicuro per la salute umana e per l'ambiente;
- definisce le condizioni di riutilizzo per l'uso ottimale della risorsa di cui alla precedente

alinea;

b) la Regione Lazio:

- quantifica il fabbisogno attuale e potenziale di acque da destinare all'agricoltura ed al comparto produttivo;
- identifica i siti prioritari di riutilizzo, anche ricorrendo al supporto del Ministero delle Politiche agricole;
- identifica le reti di distribuzione da realizzare, integrare e modificare anche al fine di procedere, a valle della depurazione, all'invaso e alla distribuzione delle acque reflue depurate;
- concorre con le risorse regionali al finanziamento degli interventi di cui alla precedente alinea;

#### *Articolo 7*

#### *Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro*

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente accordo di programma quadro si individuano quali soggetti responsabili della sua attuazione:

- il Dott. Gianfranco Mascazzini, Direttore Generale del Servizio ..... del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Dott. Raniero De Filippis, Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio.

2. I responsabili dell'attuazione dell'accordo hanno il compito di:

- rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi;
- governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
- promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi, individuati così come indicato al comma 1 dell'articolo ... del presente accordo, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'accordo;
- garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione, di cui all'art.9 dell'Intesa Istituzionale di Programma, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento già predisposte dal CIPE; le schede saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo;
- presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'accordo evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono, tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili, ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi, cui al precedente articolo 5.
- assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'art.8, punto 8.6, dell'Intesa di programma.
- esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del

Comitato istituzionale di gestione, di cui all'art.8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;

- provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo .... del presente accordo.

#### **Articolo 8**

##### ***Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento***

1. Per ogni intervento previsto dal presente accordo viene indicato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, nominato su indicazione dei responsabili dell'attuazione dell'accordo.

2. Il responsabile dell'intervento ha il compito di :

- verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento e segnalare ai responsabili dell'accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;
- compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento e trasmetterla ai responsabili dell'accordo;
- fornire ai responsabili dell'accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definirne lo stato di attuazione dell'intervento.

3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma quadro, il soggetto/ente responsabile della realizzazione del singolo intervento designa nominalmente il responsabile del procedimento e ne dà comunicazione ai responsabili dell'attuazione dell'accordo di programma quadro.

4. Nello stesso tempo il soggetto/ente responsabile della realizzazione del singolo intervento predisporre e consegna ai responsabili dell'accordo una relazione sintetica dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali, il cronogramma dei lavori, nonché l'atto amministrativo di impegno alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale atto di impegno della propria quota di cofinanziamento.

#### **Articolo 9**

##### ***Comitato di coordinamento dell'Accordo Programma Quadro***

1. Per la soluzione delle problematiche tecnico-giuridiche di competenza congiunta nazionale e regionale, e per garantire il necessario coordinamento tra tutti i soggetti firmatari del presente accordo, è costituito il Comitato di coordinamento dell'Accordo di Programma Quadro.

2. Al Comitato di coordinamento compete la soluzione delle problematiche ad esso sottoposte dal soggetto responsabile, come individuato al precedente articolo, quale organismo istruttore delle proposte di rimodulazione e revoca da sottoporre al Comitato paritetico di attuazione ed al Comitato istituzionale di gestione.

3. Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- un coordinatore nominato dal Presidente della Giunta della Regione Lazio;
- due componenti in rappresentanza dei dipartimenti regionali competenti per gli interventi e per le opere ricompresi nel presente Accordo;
- un componente nominato dal Ministero dell'Ambiente
- un componente nominato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze

**Articolo 10**  
**Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti**  
**tra i soggetti partecipanti all'Accordo**

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato di coordinamento dell'APQ;
4. Ove in ordine alle predette controversie venga adita l'autorità giudiziaria ordinaria, le Parti che sottoscrivono il presente Accordo stabiliscono comunque, sin d'ora, la competenza del Foro di Roma.
5. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

**Articolo 11**  
**Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il



termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.

6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.

7. Il Comitato di coordinamento dell'APQ può adottare le misure individuate dal Comitato istituzionale di gestione o dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le controversie, ivi comprese, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, la nomina di commissari ad acta. ai sensi della legge 135/97 e la riprogrammazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

8. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato di coordinamento dell'accordo attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

9. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## *Articolo 12* *Disposizioni generali*

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.

2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

3. L'effettivo utilizzo dei fondi previsti e destinati a ciascun ATO, nell'ambito del presente accordo, resta condizionato dal rispetto della condizione prevista al punto 2.3 della Deliberazione CIPE del 4 aprile 2001, circa l'incremento tariffario da applicare, entro il 30/11/2001, per il finanziamento delle opere di cui ai Piani Stralcio previsti al 4° comma dell'art. 141 della L. 388/2000.

4. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione dei soggetti responsabili dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze

derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Roma, .....

**Per il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio**

Direttore del Servizio .....  
Dott. Gianfranco Mascazzini

**Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale  
Dott.ssa Antonella MANNO

**Per la Regione Lazio**

Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile  
Dott. Raniero DE FILIPPIS

Direttore del Dipartimento Economia e Finanza  
Dott. Guido MAGRINI



A handwritten signature in black ink.


A handwritten signature in black ink.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**REGIONE LAZIO**  
*(DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE)*

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO n°8**  
Stralcio funzionale "Tutela e gestione delle risorse idriche"

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO**

**Programmi stralcio degli A.T.O. Regionali**  
(art.141, c.4 – L.388/2000)



*cu*

*Am* *Al*  
*Al*

## 1. Generalità, dati di partenza

Il piano di interventi urgenti oggetto della presente relazione deve provvedere alla individuazione delle opere necessarie per conseguire gli obiettivi fissati dagli art. 27, 31 e 32 del d. lgs. 152/99 così come modificato dal d. lgs. 258/00. In sintesi gli articoli di che trattasi comportano la necessità di adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a) Tutti gli agglomerati con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o superiore a 10.000 per quelli i cui scarichi si immettono in acque recipienti considerate aree sensibili, devono essere provvisti di rete fognaria entro il 31/12/2000. (art.27)
- b) Tutti gli agglomerati con popolazione inferiore a quella di cui sopra devono essere dotati di rete fognaria entro il 31/12/2005. (art. 27)
- c) Le acque reflue urbane provenienti da agglomerati di cui alla prec. lett. a) devono essere sottoposte ad un trattamento secondario entro il 31/12/2000, quelle degli agglomerati di cui alla prec. lett. b) entro il 31/12/2005. (artt. 31-32)
- d) Gli scarichi industriali devono rispettare i limiti di emissione fissati ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del d. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazione. (artt. 31-32)

Ai sensi del disposto del quarto comma dell'art. 141 della citata Legge 388/2000 gli adempimenti di cui ai citati art. 27, 31 e 32 del d. lgs. 152/99 costituiscono interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quelli previsti nel piano d'Ambito. In altri termini detti interventi devono essere attuati con priorità assoluta, all'interno degli stessi piani d'Ambito previsti dall'art. 112 comma 3 della legge 36/94 meglio conosciuta come "Legge Galli".



*Gu*

*AS*

*R* <sup>2</sup>

## 2. Quadro giuridico e normativo

La redazione del Piano Stralcio è stata disposta dall'art. 141 della Legge n. 388/00 (legge finanziaria).

L'esigenza di tale strumento di programmazione nasce però dal dettato del d. lgs. N. 152/99 e dalle successive modificazioni ad esso apportate con il d. lgs. 258/00.

Questi importanti decreti disciplinano la tutela delle acque dall'inquinamento recependo le direttive 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In particolare, l'art.141 in premessa ha interessato essenzialmente gli aspetti del suddetto decreto 152/99 che riguardano le problematiche relative al trattamento delle acque reflue urbane.

Prima di procedere con l'esame dei dispositivi in questione appare però utile un passo indietro nel tempo per accennare le norme che si sono succedute in materia.

La gestione delle acque, da un punto di vista legislativo, va di pari passo con la legislazione relativa agli impianti elettrici, ad evidenziare il ruolo idroelettrico considerato prioritario, nella normativa meno recente. In tale ottica si sviluppa il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, da considerare il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici.

Questo testo unico seguiva un precedente Regio Decreto (2878/25) che disciplinava come testo unico, l'assunzione diretta di servizi pubblici da parte delle amministrazioni locali (comuni e province), permettendo, tra l'altro, la municipalizzazione, di servizi di "costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile" e di "costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie prime fertilizzanti". Il RD 2578/25 è stato il principale strumento di organizzazione dei servizi acquedottistici urbani. Tale testo unico è stato particolarmente longevo, essendo da prima integrato nel 1986 (DPR 902/86 relativamente alla gestione delle aziende municipalizzate), e solo in parte abrogato dalla L. 142/90, dopo la quale è rimasto come normativa base in materia di servizi comunali.

In questa fase risulta particolarmente evidente la funzione "utilitaristica" attribuita alle acque, attribuendo la caratteristica di bene "pubblico" alle sole acque che hanno o possono acquistare l'attitudine ad un uso pubblico, indipendentemente dalla origine fisica. Questo concetto è stato superato solo con la Legge 36 del 1994 (Legge Galli), che estende la caratteristica di bene pubblico a tutte le acque (Art. 1, comma 1: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.")



Eu

AA  
3  
R



Nel tempo, l'esigenza di base si viene comunque rappresentando come necessità di razionalizzare al meglio l'uso della risorsa idrica, ma anche la necessità di introdurre una legislazione legata alla tutela del suolo. Si pubblica così la L. 148/52 poi la L. 11/62, quindi la L. 632/67, finalizzate alla pianificazione della regolazione delle acque, che avviano una notevole fase di intervento sul territorio, praticamente non ancora conclusa tramite i successivi interventi legislativi. La vera pianificazione della risorsa idrica ad uso potabile si materializza, però, con la L. 129/63, che introduce concreti criteri di salvaguardia quantitativa delle risorse idropotabili, sfruttando un nuovo strumento pianificatorio, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per tutto il territorio dello Stato. In questa fase di pianificazione l'orizzonte temporale previsto è stato il 2015, permettendo di realizzare la pianificazione per il successivo cinquantennio.

La successiva fase legislativa si struttura tra gli anni '70 ed '80, in un quadro socio economico ben diverso. Finalmente si prende coscienza delle acque non solo nella loro tutela quantitativa, ma anche e soprattutto degli aspetti qualitativi. E' comunque evidente che anche la semplice tutela quantitativa con la 129/63, rappresentava un fondamentale passo in avanti rispetto al precedente regime di vuoto legislativo. Sulla spinta fornita poi dalla nascita del movimento ecologista la prima legge di "polizia" delle acque è pubblicata in Italia nel 1976. Si tratta della legge "Merli" (319/76), che ha mantenuto tutta la sua validità fino alla recente pubblicazione del nuovo testo sulle acque (152/99). La legge Merli tendeva fronteggiare le situazioni di inquinamento da scarichi, regolamentando le immissioni nei corpi idrici ed introducendo sanzioni penali a tutela delle acque. La 319/76 doveva assumere la forza di una legge operativa e in fase propositiva prevedeva anche finanziamenti al risanamento sanitario degli scarichi civili, ma la componente finanziaria fu stralciata in fase di discussione parlamentare, creando essenzialmente uno strumento di "polizia" come è stata definita all'inizio di questo capoverso.

Con la Legge 153/81 viene apportata una modifica che superava l'introduzione di complessi canoni fiscali per i servizi di fognatura e depurazione, previsti dalla 319/76, adottando il più semplice metodo tariffario, applicato dai gestori del servizio di distribuzione idrica.

Successivamente e sulla spinta della normativa comunitaria, che comincia ad essere particolarmente abbondante e completa dagli anni '70, viene emanata una nuova serie di norme di carattere ambientale, basate su un concetto di inquinamento finalizzato all'uso della risorsa. La definizione utilitaristica dell'impatto ambientale, propria di questa normativa, ha spesso creato difficoltà ad interfacciare questa materia legislativa con l'applicazione di altre norme, quali quelle relative alla tutela della biodiversità o degli ecosistemi.

In questa fase si attua la normativa CEE 75/440, tramite il DPR 515/82, che definisce le caratteristiche delle acque potabili, e successivamente il DPR 236/88, che attua la direttiva CEE



80/778. Questo atto si sviluppa essenzialmente su due binari, da una parte la definizione delle caratteristiche qualitative delle acque potabili, dall'altra la tutela delle risorse idriche.

Altro importante atto europeo, nel quadro degli atti idro-sanitari è la direttiva CEE 91/271, recepita con la Legge 135/91, che regola, in base ai criteri comunitari, la gestione ed il trattamento delle acque reflue urbane. Sul tema in esame altra integrazione alla Merli si è avuta con la Legge 172/95, che recepisce la direttiva CEE 91/271, che tratta la disciplina degli scarichi delle fognature pubbliche e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, sotto il profilo tecnico e penale.

Il quadro si conclude con il recente Decreto Legislativo 152/99, che abroga completamente la Legge Merli, introducendo grosse novità, anche da un punto di vista penale sulla gestione degli scarichi. L'atto, da un punto di vista giudiziario, risulta molto più operativo. Si abbandona la caratterizzazione del corpo idrico ricettore e si concentra l'attenzione sulle caratteristiche dello scarico, andando ad analizzare solo il caso di scarichi diretti, demandando tutti i casi di scarichi indiretti al decreto Ronchi, in qualità di rifiuti "liquidi".

In questa evoluzione si inserisce anche un'altra legge importante per l'attuale sistema di gestione delle acque che è la Legge n. 36/94 altrimenti detta "legge Galli".

Tale norma ha introdotto il concetto che tutte le acque, indipendentemente dalla loro origine fisica, sono un bene pubblico dotato anche di una propria valenza economica.

Ciò in base alla considerazione che la quantità di questa risorsa per uso umano non è illimitata e che quindi è necessario sviluppare una forma di gestione razionale della stessa, in grado di autosostenersi anche economicamente, al fine di rispettare l'assunto fondamentale che "qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale". (art.1, c. 2)

A tal fine la legge in questione ha previsto l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali quali porzioni di territorio a scala ottimale in termini di area ed utenti serviti.

Al governo della risorsa è stata posta l'Autorità d'Ambito, attraverso un percorso di trasformazione affidato al coordinamento delle Regioni.

In un siffatto contesto si ritrovano le disposizioni dell'art. 141 della L. 388/00 che assegna alle Autorità d'ATO, ove costituite, il compito di predisporre, entro il termine di 90 gg. dall'emanazione della stessa, il programma di interventi urgenti di che trattasi.

Tale piano viene redatto a "stralcio" e con gli stessi effetti del Piano d'Ambito previsto dall'art.11, c. 3 delle L. 36/94.



*Eu*

*[Signature]*  
5

### 3. Situazione in essere degli A.T.O. nella Regione Lazio

Schematicamente si riporta il quadro della situazione attuale degli A.T.O. regionali indicando lo stato di crescita e di operatività raggiunto:


A.T.O.	Redazione della RICOGNIZIONE DELLE OPERE	Redazione ed approvazione PIANO STRALCIO 4° comma, art.141 L.388/00	Redazione ed approvazione PIANO D'AMBITO	Individuazione del GESTORE	METRI CUBI DI ACQUA POTABILE FATTURATA NELL'ANNO 2000 (milioni di MC)
1-VITERBO	NO	NO	NO	NO	18
2-ROMA	SI	SI	NO	NO	460
3-RIETI	SI	SI	NO	NO	9
4- LATINA	SI	SI	SI	SI	42,8
5- FROSINONE	SI	SI	SI	NO	30,8

Dati raccolti sulla base delle dichiarazioni delle Segreterie tecniche degli A.T.O.

### 4. Metodologia di lavoro adottata nella redazione dei Piani Stralcio

Come già sommariamente indicato in premessa si è suddiviso il lavoro nelle seguenti fasi:

- Definizione degli abitanti equivalenti.* Per ogni comune degli A.T.O. si rende necessario calcolare il numero degli abitanti equivalenti. Questi devono essere intesi come somma dei residenti, dei fluttuanti e degli abitanti equivalenti derivanti da attività non residenziali in relazione alla loro incidenza sugli scarichi civili.
- Classificazione dei comuni ai fini dell'individuazione delle aree interessate al piano.* Questa condizione viene verificata sulla base della popolazione equivalente complessiva e dei singoli agglomerati, sulla presenza o meno di effluenti in aree sensibili e sull'eventuale interconnessione dei sistemi fognari e definitivi.
- Verifica della situazione fognaria e depurativa.* In tutti i comuni interessati si è verificata la situazione fognaria e depurativa, per poter procedere alla definizione delle eventuali carenze.
- Definizione delle opere da realizzare.* Una volta eseguita la verifica della situazione fognaria e depurativa è stato possibile procedere alla individuazione delle opere da inserire nel presente piano.
- Quantificazione degli interventi.* Si è provveduto ad effettuare una stima di massima del costo degli interventi previsti, sia sulla base dei costi previsti dalle amministrazioni locali, sia sulla base di stime parametriche.





- f) *Programmazione temporale ed economica.* Si è affrontato il problema della programmazione degli interventi e delle relative modalità attuative degli stessi.

### 5. Verifica della situazione fognaria e depurativa

In tutti i comuni interessati dai Piani Stralcio, gli A.T.O. hanno condotto una verifica dello stato del sistema fognario e degli impianti di depurazione. Sono state effettuate visite presso tutti i comuni, sia al fine di aggiornare i dati raccolti con la *ricognizione* sia al fine di acquisire gli eventuali dati mancanti. Nel corso dell'*aggiornamento* si è potuto realizzare una fotografia sufficientemente esatta dello stato attuale del sistema fognario e depurativo e della programmazione comunale in merito. La massima attenzione è stata ovviamente accentrata sulla individuazione delle aree urbane non servite da fognature e sulla presenza di scarichi di fognatura liberi. Analogamente è stato eseguito per tutti i depuratori con potenzialità superiore a 15.000 abitanti equivalenti (10.000 per quelli il cui effluente scarica in aree sensibili) un attento monitoraggio.

### 6. Definizione delle opere da realizzare

Una volta terminato il lavoro di analisi dello stato di fatto gli A.T.O. hanno proceduto alla pianificazione delle opere e degli interventi necessari per conseguire gli obiettivi fissati.

L'individuazione degli interventi è stata effettuata innanzi tutto sulla base delle programmazioni o progettazioni presenti presso le amministrazioni comunali interessate, spesso dotate di piani e progetti in merito. Quando non si era in presenza di nessun progetto dell'opera si è provveduto a cercare di identificarne i parametri maggiormente significativi ai fini del costo da prevedere nella fase di programmazione economica.

I contenuti economico finanziari dei Piani Stralcio, presentati dagli A.T.O. regionali possono così, sinteticamente, essere riassunti:

**A.T.O. 1 - VITERBO:** Non è stato né redatto né approvato il Piano Stralcio, pertanto la Regione ha inteso prevedere in quell'Ambito opere ed interventi finanziari derivanti dalla programmazione regionale, per complessive lire 78 miliardi.





## A.T.O. 1

### AREE SENSIBILI E > 15.000 a.e.

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
COBALB	Collett. Acque bianche fognature comunali adeg.+ filtr. Depuratore COBALB	L. 9.400	4,85469	(APQ8)
CAMPAGNANO	Rete fognaria	L. 1.000	0,51846	(APQ8)
BOLSENA(Ob.2)- GRADOLI(Ph.O.) - S. LORENZO NUOVO(Ob.2) GROTTE DI CASTRO(Ph.O.) CAPODIMONTE	SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE	L. 18.300	9,45116	(APQ8) e (Doc.U.P.)
CAPRAROLA(Ob.2) E RONCIGLIONE(Ob.2)	SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE	L. 8.800	4,54462	(Doc.U.P.)
VITERBO	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO I.D. + COLLETTORI E RETE FOGNANTE	L. 13.870	7,16326	(APQ8)
	<b>tot.</b>	<b>L. 51.370</b>	<b>26,53039</b>	

### INQUINAMENTO COSTA

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
MONTALTO DI CASTRO(Ob.2)	RETE FOGNANTE	L. 12.300	6,35242	(Doc.U.P.)
TARQUINIA(Ob.2)	RETE FOGNANTE	L. 14.500	7,48863	(Doc.U.P.)
	<b>tot.</b>	<b>L. 26.800</b>	<b>13,84104</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>L. 78.170</b>	<b>40,37144</b>
	LIRE	e EURO



Eu

VA

De

**A.T.O. 2****AREE SENSIBILI E> 15.000 a.e.**

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
Bracciano(Ph.O.)-Anguillara-Trevignano(Ph.O.)	Rif. Fognari+acq. Chiare	L. 8.205	4,23753	(APQ8) e (Doc.U.P.)
ALBANO-CASTEL GANDOLFO	Reti fognarie+collettore+ potenziamento i.d. collettori+ adeg.	L. 27.400	14,15092	(APQ8)
Genzano-Nemi	Dep.+filtrazione	L. 3.390	1,75079	(APQ8)
	<b>tot.</b>	<b>L. 38.995</b>	<b>20,13924</b>	

**INQUINAMENTO COSTA**

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
Civitavecchia*(Ob.2)	Rete fognaria- potenziamento i.d.	L. 11.534	5,95681	(APQ8) e (Doc.U.P.)
Fiumicino	Rete fognaria+ adeguamento i.d.	L. 9.680	4,99930	(APQ8)
Ladispoli	potenziamento i.d.	L. 6.000	3,09874	(APQ8)
Ardea	Rete fognaria+ adeguamento i.d.	L. 18.384	9,48421	(Doc.U.P.)
Pomezia*(Ob.2)	Rete fogn. + Ad. Imp. Dep. + Filtr.	L. 21.939	11,33055	(APQ8) e (Doc.U.P.)
S. Marinella	Rete fogn. +collettori+ Ad. Imp. Dep.	L. 8.557	4,41932	(APQ8)
Cerveteri	Potenziamento e adeguamento i.d.	L. 7.834	4,04592	(APQ8)
Ariccia*(Ob.2)	R.F.+collettori+potenziamento i.d.	L. 4.270	2,20527	(APQ8) e (Doc.U.P.)
Grottaferrata	Rifacimento rete F.+adeguamento collettore	L. 2.844	1,46880	(APQ8)
Lanuvio	R.F.+collettori+potenziamento i.d.	L. 4.335	2,23884	(APQ8)
Marino	R.F.+collettori+adeguamento i.d.	L. 8.866	4,57891	(APQ8)
Velletri*(Ph.O.)	R.F.+collettori+adeguamento+ potenziamento i.d.	L. 31.974	16,51319	(APQ8) e (Doc.U.P.)
Subiaco (Ob.2)	collettore + R.F.	L. 4.500	2,32408	(Doc.U.P.)
C.E.P.	Collettori fognanti	L. 2.000	1,03291	
	<b>tot.</b>	<b>L. 142.697</b>	<b>73,69685</b>	

ROMA	Collettori	L. 427.000	220,52710	(APQ8)
	Depurazione	L. 24.000	12,39497	(APQ8)
		<b>L. 523.000</b>	<b>270,10696</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>L. 704.692</b>	<b>363,94305</b>
	LIRE	EURO

\* IN PARTE

E

AA

## A.T.O. 3

## AREE SENSIBILI E&gt; 15.000 a.e.

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO lire (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
Varco(Ph. O.) - Fiamignano(Ob.2) - Pescorocchiano(Ph. O.) - Petrella Salto(Ph. O.) - Marcetelli(Ph. O.)	rete fogn.+Dep.+telecontrollo + sist. idraul. forest.	L. 12.700	6,559003	(Doc.U.P.)
Cantalice - Poggio Bustone - Rivodutri - Greccio	R.F.	L. 1.770	0,914129	(APQ8)
Colli sul Velino - Greccio (Selecchia)	R.F.	L. 1.600	0,826331	(APQ8)
Amatrice(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 6.000	3,098741	(Doc.U.P.)
Leonessa(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 4.500	2,324056	(Doc.U.P.)
Rieti	I.D.	L. 2.964	1,530778	(APQ8)
Cittaducale(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 600	0,309874	(Doc.U.P.)
Fara Sabina(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 600	0,309874	(Doc.U.P.)
Collalto Sabino (Ph. O.)	Compleam. R.F.	L. 800	0,413166	(Doc.U.P.)
Monte S. Giovanni (Ph. O.)	coll. Fogn.	L. 530	0,273722	(Doc.U.P.)
Castel di Tora(Ph. O.) - Colle di Tora(Ph. O.)	R.F.	L. 600	0,309874	(Doc.U.P.)
	tot.	L. 32.664	16,869548	

LIRE € EURO



eu

**A.T.O. 4****AREE SENSIBILI E> 15.000 a.e.**

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO lire (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
LATINA (Ob.2)	Collettore+ realizzazione depuratore	L. 15.200	7,860145	(APQ8) e (Doc.U.P.)
PONTINIA (Ob.2)	collettore + pote. Ed adeguamento I.D.	L. 1.700	0,877977	(Doc.U.P.)
ROCCASECCA(Ph. O.)	Adeg. I.D.	L. 800	0,413166	(Doc.U.P.)
PRIVERNO (Ob.2)	R.F.+AD. I.D.	L. 16.000	8,263310	(Doc.U.P.)
SONNINO (Ob.2)	R.F.+ Adeg. I.D.	L. 5.800	2,892159	(Doc.U.P.)
CISTERNA (Ob.2)	R.F. + Filtr.	L. 10.800	5,577735	(Doc.U.P.)
TERRACINA* (Ob.2)	R.F.	L. 37.000	19,108905	(APQ8) e (Doc.U.P.)
APRILIA (Ob.2)	R.F.	L. 7.000	3,615198	(Doc.U.P.)
	<b>tot.</b>	<b>L. 94.100</b>	<b>48,598594</b>	

**INQUINAMENTO COSTA**

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
FONDI* (Ob.2)	Collettori- adeg. + real. I.D.	L. 7.800	4,028364	(APQ8) e (Doc.U.P.)
FORMIA* (Ob.2)	R.F. + Pot. I.D. + collettori + telecontrollo	L. 7.370	3,806287	(APQ8) e (Doc.U.P.)
GAETA* (Ob.2)	R.F.+ad. I.D.	L. 3.180	1,642333	(APQ8) e (Doc.U.P.)
MINTURNO (Ob.2)	Comple. I.D. + collettore	L. 2.640	1,363446	(Doc.U.P.)
NETTUNO	coll.+R.F. + I.D.	L. 5.120	2,644259	(APQ8)
PONZA	collet. + R.F.+adeg. E pot. Dep.	L. 2.580	1,332459	(APQ8)
S. FELICE CIRCEO	collett. + ad. I.D.	L. 4.500	2,324056	(APQ8)
TERRACINA* (Ob.2)	R.F. + collet.+adeg. E pot. I.D.	L. 26.000	13,427879	(APQ8) e (Doc.U.P.)
VENTOTENE (Ob.2)	collettore	L. 2.000	1,032914	(Doc.U.P.)
	<b>tot.</b>	<b>L. 61.190</b>	<b>31,601998</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>L. 155.290</b>	<b>80,20059</b>
	<b>LIRE</b>	<b>€ EURO</b>

\* IN PARTE

Eu

**A.T.O. 5****AREE SENSIBILI E> 15.000 a.e.**

SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO lire (MIL.)	IMPORTO EURO (MILIONI)	finanziamento
Fluggi (Ob.2)- Trivigliano(Ph.O) - Torre Cajetani (Ph.O)	R.F.	L. 3.231	1,668872	(Doc.U.P.)
Ceprano(Ob.2)- S Giovanni in carico(Ph.O)- Falvaterra(Ob.2) - Arce(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 8.740	4,513833	(Doc.U.P.)
Posta Fibreno(Ob.2)- Broccostella(Ob.2) - Campoli Appennino (Ph.O)	R.F.+I.D.	L. 7.290	3,764971	(Doc.U.P.)
Alatri (Ph.O)	R.F.	L. 10.935	5,647458	(Doc.U.P.)
Anagni(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 12.235	6,318850	(Doc.U.P.)
Cassino(Ob.2)	R.F.	L. 4.600	2,375702	(Doc.U.P.)
Ceccano(Ob.2)	R.F.	L. 7.727	3,990862	(Doc.U.P.)
Ferentino(Ob.2)	I.D.+R.F.	L. 6.460	3,336312	(Doc.U.P.)
Frosinone* (Ph.O)	I.D.+R.F.	L. 7.795	4,025782	(Doc.U.P.) e (APQB)
Isola liri(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 12.529	6,470888	(Doc.U.P.)
Pastena (Ph.O)	R.F.	L. 1.756	0,906898	(Doc.U.P.)
Pontecorvo (Ph.O)	R.F.+I.D.	L. 3.255	1,681067	(Doc.U.P.)
Sora(Ob.2)	I.D.+R.F.	L. 16.395	8,467311	(Doc.U.P.)
Veroli (Ph.O)	R.F.+I.D.	L. 3.527	1,821543	(Doc.U.P.)
Vicalvi(Ob.2)	R.F.+I.D.	L. 2.000	1,032914	(Doc.U.P.)
Fluggi -polo(Ob.2)	R.F.	L. 462	0,238803	(Doc.U.P.)
	<b>tot.</b>	<b>L. 108.937</b>	<b>56,281265</b>	

LIRE € EURO

\* IN PARTE

Eu

## 8. Capacità di accantonamento delle risorse in funzione della politica tariffaria.

- a) Calcolo delle risorse finanziarie realizzabili, in ogni A.T.O., in funzione delle capacità di indebitamento, garantita dall'incremento tariffario, nel biennio 2002-2003:

$$\Delta = 388,36 \text{ €/mc}$$

A.T.O. 1	18.000.000 mc	x	€ 388,36 /mc	=	€	6.990.480.000
A.T.O. 2	460.000.000 mc	x	€ 388,36 /mc	=	€	178.645.600.000
A.T.O. 3	9.000.000 mc	x	€ 388,36 /mc	=	€	3.495.240.000
A.T.O. 4	42.794.000 mc	x	€ 388,36 /mc	=	€	16.619.477.840
A.T.O. 5	30.800.000 mc	x	€ 388,36 /mc	=	€	<u>11.961.448.000</u>
TOT. €						217.712.285.840

- b) Per quanto sopra, in ogni A.T.O. nel quinquennio possono attivarsi capitali derivanti da mutuo, garantito dall'aumento tariffario così ripartito:

A.T.O. 1=lire 27,9 Mld.

A.T.O. 2=lire 714,5 Mld.

A.T.O. 3=lire 13,9 Mld.

A.T.O. 4=lire 66,4 Mld.

A.T.O. 5=lire 47,8 Mld

TOTALE lire 870,5 Mld.

## 9. Individuazione delle opere ed interventi finanziati con fondi comunitari Doc.U.P. (Ob.2+PhO).

AREE Ob.2

A.T.O.	COMUNE	INTERVENTO	COSTO (Mld.)
A.T.O.2	Civitavecchia	Rifacimento fognature e potenziamento depuratore	11,534
A.T.O.2	Consorzio E.P.	Collettori fognari	2
A.T.O.5	Cassino	Rifacimenti fognari	4,6
A.T.O.4	Ventotene	Collettore	2
A.T.O.2	Pomezia	Rete fognante, adeguamento depurare e filtrazione	21,939
A.T.O.4	Minturno**	Completamento impianto di depurazione e collettore	2,64
TOTALE			44,713

\*\*Quale ultima scelta

*Eu*

*MS*





## AREE Ph. O.

A.T.O.	COMUNE	INTERVENTO	COSTO (Mld.)
A.T.O.3	Castel di Tora Colle di Tora	Rifacimenti fognature	0,6
A.T.O.5	Pastena	Rifacimento fognario	1,756
A.T.O.5	Pontecorvo	Rifacimento fognario e impianto di depurazione	3,255
A.T.O.4	Roccasecca**	Adeguamenti impianti depurazione	0,8
		TOTALE	6,411

\*\*Quale ultima scelta

**10. Individuazione delle opere ed interventi finanziati con i fondi derivanti dalla capitalizzazione degli incrementi della tariffa.**

Visto il quadro degli interventi di cui al precedente punto 7, esclusi gli interventi di cui alla tabella n.3 dell'Accordo di Programma Quadro n.8 – Stralcio: "Tutela e gestione delle risorse idriche", esclusi gli interventi facenti capo al precedente punto 9, finanziati con i fondi strutturali Doc.U.P., considerata la capacità di accesso al credito garantita dagli incrementi tariffari, il 75% complessivo del fabbisogno degli A.T.O. è coperto e finanziabile.

60

10